

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1342

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**APREA, GELMINI, SACCANI JOTTI, CASCIELLO, MARIN, MARROCCO,
PALMIERI**

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso programmato ai corsi di laurea e di laurea magistrale nonché in materia di riconoscimento del valore abilitante della laurea in medicina e chirurgia

Presentata il 6 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un alto grado di istruzione rappresenta un aspetto fondamentale per il progresso economico e sociale di un Paese, tanto più in un'economia globalizzata e basata sulla conoscenza, nella quale è necessario disporre di una forza lavoro qualificata per competere in termini di produttività, qualità e innovazione.

A questo si aggiunge che il riconoscimento in tutti i Paesi europei di alcuni specifici titoli richiede *standard* di formazione minimi comuni che rappresentino una garanzia del fatto che a fronte di uno stesso titolo corrisponda una preparazione professionale equivalente.

Un percorso di studi finalizzato a ottenere elevati *standard* di competenza deve offrire una proposta formativa di qualità

elevata per quanto riguarda le strutture, le risorse e i contenuti. Non può quindi apparire fuori luogo se, analogamente, è richiesta una forte motivazione da parte di coloro che tale percorso intendono intraprendere.

Tra questi *standard* è compresa anche la necessaria formazione sul campo. La richiesta di esperienza pratica, che rappresenta uno dei requisiti necessari per il riconoscimento dei titoli a livello europeo, prevede necessariamente che ci sia una relazione direttamente proporzionale tra il numero degli studenti e le strutture in cui queste esperienze possono essere compiute.

Crediamo quindi che sia fondamentale ribadire che l'accesso programmato ad alcuni specifici corsi di laurea debba preve-

dere più fasi selettive poiché l'obiettivo che ci si propone con l'accesso programmato è quello di raggiungere alti livelli di competenza nella preparazione di questi professionisti e di premiare il merito e la costanza degli studenti.

A tale fine, con la presente proposta di legge, s'interviene sulla legge n. 264 del 1999 che disciplina l'accesso programmato ad alcuni specifici corsi di laurea, definendo un percorso *ad hoc* mediante l'individuazione di più fasi selettive e di strumenti che consentano in modo efficace di adottare modalità di selezione tali da far emergere il merito e le capacità delle aspiranti matricole e la loro attitudine e predisposizione a intraprendere un determinato corso di studio.

Nello specifico, la presente proposta di legge prevede che per accedere alle selezioni per l'immatricolazione ai corsi di laurea di area sanitaria, di architettura e di scienza della formazione primaria si debba comunque essere in possesso di determinati requisiti connessi al rendimento degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti che hanno conseguito una media dei voti non inferiore a 7 decimi nel citato triennio e una media dei voti non inferiore a 8 decimi in determinate materie nell'ultimo anno scolastico precedente all'esame di Stato, che si sono diplomati con un voto non inferiore a 72 centesimi e che sono inoltre in possesso della certificazione di livello B2 per la lingua inglese possono accedere alla prova di selezione, predisposta su base nazionale,

costituita da quesiti di logica nonché da quesiti di natura scientifica attinenti al percorso di studi per il quale si sostiene l'esame. Inoltre, le università possono prevedere un'ulteriore prova in lingua inglese che, qualora non siano fornite le risposte o queste siano errate, non concorre alla definizione del punteggio; nel caso di risposte esatte, invece, è assegnato un punteggio aggiuntivo che concorre alla formazione della valutazione finale. La presente proposta di legge prevede, per chi supera tali prove, anche una prova psico-attitudinale predisposta dalle singole università e valutata da commissioni interne. Concorrono alla formazione del punteggio finale anche eventuali esperienze documentate di *service learning* svolte all'estero o in Italia in settori professionali attinenti ai corsi di studio.

Il numero di accessi deve essere programmato tenendo conto del complessivo numero di iscritti e degli eventuali posti vacanti che si vengono a determinare in seguito alla riduzione degli iscritti.

È necessario garantire ai ragazzi volenterosi e determinati una formazione universitaria qualificata e di qualità.

La presente proposta di legge, inoltre, interviene in materia di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, assegnando alla laurea magistrale un valore abilitante e abolendo la previsione dell'esame di Stato *post* universitario. Resta comunque in vigore la normativa in materia di iscrizione agli ordini professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalle seguenti:

« a) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea e di laurea magistrale concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione e ostetrico, in conformità alla normativa vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

a-bis) al corso di laurea e di laurea magistrale in architettura »;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

« a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), a-bis) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nonché dei posti che si rendono vacanti a seguito della riduzione del numero di iscritti agli anni accademici successivi al primo »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. — 1. L'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove alle quali accedono solo i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito nei tre anni precedenti l'esame di Stato una media dei voti

non inferiore a 7 decimi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera *b*);

b) aver conseguito nell'anno precedente l'esame di Stato una media dei voti non inferiore a 8 decimi in almeno tre delle seguenti materie: biologia, chimica, filosofia, fisica, italiano, lingua straniera, matematica e scienze naturali;

c) aver conseguito all'esame di Stato un voto non inferiore a 72 centesimi;

d) aver conseguito la certificazione di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue per la lingua inglese.

2. Le prove di cui al comma 1 consistono in:

a) una prova composta da quesiti di logica e da quesiti di natura scientifica, predisposta su base nazionale in materie attinenti al corso di studio per il quale il candidato concorre, sulla base dei programmi della scuola secondaria di secondo grado, finalizzata all'accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi per i quali la prova è predisposta, con pubblicazione del relativo bando almeno entro sessanta giorni prima dello svolgimento della prova, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento della prova stessa. Le università possono prevedere un'ulteriore prova in lingua inglese per la quale non è prevista la penalizzazione in caso di risposte sbagliate ma che concorre alla formazione del punteggio nel caso di risposte esatte;

b) una prova orale psico-attitudinale disposta dagli atenei da sostenere previo superamento della prova di cui alla lettera *a*). A tale fine, le università istituiscono commissioni interne composte da cinque docenti di materie strettamente attinenti al corso di laurea per il quale il candidato sostiene la prova psico-attitudinale orale, anche prevedendo lo svolgimento di parte del colloquio in lingua inglese.

3. Ai requisiti di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), nonché a ciascuna prova di

cui al comma 2 è assegnato un punteggio calcolato sulla base dei risultati conseguiti. Concorrono alla formazione del punteggio anche eventuali esperienze documentate di *service learning* svolte in Italia o all'estero in settori professionali attinenti ai corsi di studio.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, sono stabiliti le modalità, i contenuti e i criteri di predisposizione delle prove di cui al medesimo articolo e i meccanismi selettivi per l'assegnazione dei punteggi. Il punteggio relativo alla prova orale psico-attitudinale di cui al comma 2, lettera *b*), non può essere superiore a quello derivante dalla somma degli altri parametri che concorrono alla definizione complessiva del punteggio e non può comunque essere superiore a un terzo del punteggio massimo conseguibile.

5. L'ammissione ai corsi di cui all'articolo 2 è disposta dagli atenei, previo superamento di apposite prove di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria di secondo grado e accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con la pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle prove, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Nella definizione delle modalità di accesso alle prove le università devono comunque tenere conto dell'andamento scolastico pre-universitario ».

Art. 2.

1. Alla laurea magistrale in medicina e chirurgia è riconosciuto valore abilitante al fine dell'esercizio della professione di medico chirurgo, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo della durata complessiva di almeno sei mesi da svolgere durante l'ultimo anno del corso di studio di cui al presente comma purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi cinque anni di

corso previsti dall'ordinamento dell'università frequentata. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di svolgimento del tirocinio di cui al primo periodo.



18PDL0037570